

SENT. N. 120/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Claudio GALTIERI Presidente

Eugenio MUSUMECI Consigliere

Giuseppina VECCIA Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritti al n. 27559 e al n. 27560 del registro di Segreteria, instaurati dalla Procura regionale con distinti atti di citazione, entrambi depositati il 18 ottobre 2012, emessi rispettivamente nei confronti di VAGNONI Luigi, nato a Trasacco (AQ) il 04.12.1973 e residente in Cerro Maggiore (MI), Vicolo Albuzzi, n.4 e nei confronti di SCIBONA Benedetto, nato a Palermo il 02.10.1962 e residente in San Vittore Olona (MI), via Fratelli Cervi, n.18.

Visti gli atti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 20 marzo 2013, il relatore, referendario Giuseppina Veccia ed il S.P.G. referendario Luigi D'Angelo;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione emesso il 18 ottobre 2012, introduttivo del giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. 27559 del registro di Segreteria, previo invito a dedurre notificato il 2

luglio 2012, la Procura regionale ha chiesto a questa Sezione di condannare il signor Luigi VAGNONI, in epigrafe identificato, nella qualità di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, al risarcimento del danno patrimoniale alle finanze dello Stato, derivante dal sinistro stradale da lui causato in data 04.08.2007 nella conduzione del veicolo Fiat Punto targata CC BJ716, di proprietà dell'Amministrazione.

Con distinto atto di citazione, depositato sempre in data 18 ottobre 2012, introduttivo del giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. 27560, il Procuratore regionale, previo invito a dedurre notificato il 29 giugno 2012, conveniva altresì in giudizio l'Appuntato scelto Benedetto SCIBONA, in qualità di capo-pattuglia, per il medesimo danno e per la medesima causale .

Risulta dagli atti che l'appuntato VAGNONI, addetto alla conduzione di veicoli militari ed in possesso di patente militare, unitamente al Capo equipaggio Appuntato scelto SCIBONA, entrambi in servizio d'istituto, si dirigevano in Rescaldina (MI) presso il supermercato "Coop Alto Milanese" - ove la locale centrale operativa aveva segnalato una rapina - percorrendo la via Colombo con il solo dispositivo luminoso lampeggiante di emergenza inserito.

Il conducente, giunto all'altezza dell'intersezione semaforica con la via Boccaccio, al momento proiettante luce rossa, effettuava una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi ed impegnava l'incrocio venendo in collisione con altra autovettura civile proveniente dalla suddetta via Boccaccio.

Il danno riportato dal veicolo di proprietà dell'amministrazione a seguito del sinistro è stato da questa quantificato in euro 4.168,00, relativo al fuori uso del mezzo militare.

All'esito dell'inchiesta amministrativa interna il Comando Legione Carabinieri Lombardia ravvisava nella condotta dei militari gli estremi della colpa grave e con il decreto n. 84 del 14.07.2008, ascriveva ad entrambi la responsabilità del sinistro ed il conseguente danno, nella misura del 50% per ciascuno di essi.

Con dichiarazione resa in data 02. 10.2008 VAGNONI e SCIBONA manifestavano la volontà di non procedere al risarcimento del danno non

ravvisando nella propria rispettiva condotta alcun elemento di responsabilità riconducibile alla colpa grave.

I fatti ed i comportamenti sopra descritti sono stati ritenuti dalla Procura regionale idonei ad integrare tutti i presupposti per la sussistenza di una responsabilità amministrativa patrimoniale a carico degli odierni convenuti.

A tale ipotesi di danno la Procura regionale ha inteso aggiungere un'ulteriore voce risarcitoria relativa al pregiudizio c.d. da disservizio, rappresentato dal non avere la condotta dei due militari prodotto alcuna utilitas per l'amministrazione di appartenenza – in quanto, piuttosto, il servizio espletato si sarebbe rivelato economicamente pregiudizievole per le dotazioni di mezzi e materiali dell'Arma nonché lesivo per i privati cittadini coinvolti nel sinistro stradale.

Di qui la contestazione ai militari VAGNONI e SCIBONA di un complessivo danno erariale di euro 6.168,00 (euro 3.084,00 ciascuno) di cui euro 4.168,00 (euro 2.084,00 ciascuno) a titolo di danno patrimoniale diretto ed euro 2.000,00 (euro 1.000,00 ciascuno) a titolo di danno da disservizio.

Si è costituito, con comparsa depositata il 27.02.2013, l'appuntato scelto SCIBONA eccependo preliminarmente che le conclusioni alle quali è pervenuto l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 27560 sarebbero state rilevate esclusivamente dal Comando di appartenenza in sede di inchiesta amministrativa e di procedimento disciplinare. Nel merito ha dedotto il mancato esame, da parte della Procura attrice, delle ragioni per cui i convenuti avevano ritenuto di procedere nell'intervento operativo senza azionare il segnale acustico di allarme, per evitare le reazioni dei rapinatori, segnalati dalla centrale operativa come "portatori d'arma".

Il resistente ha invocato, inoltre, l'esercizio del potere riduttivo da parte di questo Collegio - considerando eccessivo l'importo di euro 4.168,00, quale voce di danno patrimoniale, rispetto al valore economico della vettura danneggiata, una Fiat Punto immatricolata nell'anno 2003, con un chilometraggio, all'epoca del sinistro, pari a KM 77.358.

Ha escluso, infine, il convenuto, la fondatezza del contestato danno c.d. "da disservizio", stante la non imputabilità allo stesso di condotte caratterizzate da colpa grave o negligenza nell'espletamento del servizio.

Alla pubblica udienza odierna, nella quale i due giudizi sono stati discussi unitariamente, non costituito VAGNONI e non rappresentato SCIBONA, il rappresentante del Pubblico Ministero, confermando integralmente l'atto introduttivo del giudizio, ha inteso insistere sulla gravità della condotta tenuta dai due dipendenti, responsabili di aver violato le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza che in ogni caso, anche nell'espletamento di un urgente servizio d'istituto, dovrebbero essere rispettate a salvaguardia della pubblica incolumità, concludendo per la condanna dei militari nei termini già espressi per iscritto, rimettendo in subordine al Collegio la valutazione circa la possibilità di fare uso del previsto potere riduttivo.

Con riguardo ai convenuti, risulta non costituito Luigi VAGNONI e non rappresentato in giudizio Benedetto SCIBONA.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare alla deliberazione su ogni altra questione ed eccezione, dispone la riunione dei due giudizi iscritti al n. 27559 e n. 27560 del registro di segreteria, ai sensi dell'art. 274 cod.proc.civ., per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

La pretesa azionata dal P.M. nei giudizi in esame trova i suoi presupposti nel danno ingiusto subito dall'erario a seguito del sinistro causato dalla condotta congiunta dei due agenti pubblici, singolarmente citati in giudizio.

Nello specifico, dagli atti di causa appare incontrovertibile che gli odierni convenuti, legati da un rapporto di servizio con l'Amministrazione danneggiata, causavano, nell'espletamento del servizio - VAGNONI in qualità di conducente e SCIBONA in qualità di capo pattuglia - un sinistro stradale a seguito del quale il veicolo Fiat Punto targato CC BJ716 subiva un danno quantificato dalla stessa Amministrazione proprietaria in euro 4.168,00, relativo al valore di fuori uso del mezzo militare.

Pacifica appare, altresì, la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno contestato: il comportamento adottato da entrambi, ciascuno secondo le rispettive competenze, si è posto, infatti, come condicio sine qua non dell'evento dannoso.

Ciò premesso, rileva il Collegio, che la vicenda in atti appare riconducibile alla disciplina normativa di cui all'art.177 del Codice della strada - norma di coordinamento con le altre disposizioni contenute nel medesimo corpus normativo - e, più in generale, alle regole di comune prudenza e diligenza imposte, anche avuto riguardo alle condizioni ed alle caratteristiche della strada e del traffico, ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

Incontestati gli ulteriori presupposti, essenziale, dunque, per l'affermazione della responsabilità amministrativa nel caso di specie - è la valutazione dell'elemento soggettivo al fine di ritenerlo caratterizzato o no da colpa grave.

Occorre brevemente richiamare, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte che - per gli incidenti stradali - ha rinvenuto il qualificante elemento psicologico della colpa grave "nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida" (Sez. Lazio, sent. n. 74/1996) vale a dire così gravemente imprudente da essere "caratterizzato dall'assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (...)" (Sez. Lombardia, sent. n. 410/1994; Sez. III Appello sent. n.456/2011).

In tale materia, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza.

E' stato affermato, inoltre, che la misura della gravità della colpa, debba desumersi non, con giudizio ex post, dall'entità delle conseguenze derivate dalla condotta del convenuto, ma, al contrario, con valutazione rapportata al momento in cui il soggetto ha posto in essere i fatti

contestati, cioè ex ante (Sez. Toscana, sent. n. 1765/2000) e solo là ove si rilevi un comportamento in cui emerga dispregio per le regole di prudenza, tali cioè da evidenziare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell'evento dannoso (Sez. App. Sicilia, sent. n. 143/2002; Sez. Umbria, sent. n.103/2008).

Sulla base di tali premesse, il Collegio osserva che nella fattispecie la condotta dei convenuti è consistita nell'aver attraversato, attivando il solo dispositivo lampeggiante, un incrocio con segnalazione di semaforo rosso, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso dei veicoli fermi in attesa del segnale verde, e nell'aver provocato, di conseguenza, la collisione con altro veicolo civile proveniente dalla strada di intersezione con quella percorsa dai convenuti stessi.

In merito, la difesa del convenuto SCIBONA si sofferma sulla circostanza – che si assume non adeguatamente valutata dalla Procura – per cui gli operatori avrebbero deliberatamente escluso l'attivazione del segnalatore acustico, in quanto, dirigendosi verso il luogo in cui si stava consumando una rapina con armi, erano intenzionati ad evitare la fuga dei rapinatori o una loro reazione imprevedibile ai danni della pubblica incolumità.

In proposito appare rilevante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi, decidere, in considerazione dell'ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico di allarme (Cass. civ. sez. III, n. 21907/2009 e n. 585/1996).

Nella specie occorre valutare se gli appuntati VAGNONI e SCIBONA – tenuti, ai sensi dell'art.177 secondo comma C.d.s., al rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione, nonché delle prescrizioni della segnaletica stradale –

decidendo, per l'emergenza a cui erano stati chiamati, di attraversare l'incrocio nonostante il semaforo rosso, abbiano posto in essere tutte le cautele per evitare ogni collisione con conducenti di altri veicoli i quali, confidando sul proprio diritto di precedenza e non allertati da alcuna segnalazione acustica, si fossero trovati ad attraversare l'incrocio.

In effetti, dagli atti di causa si evince che nel caso concreto i due convenuti hanno l'uno posto in essere (VAGNONI) e l'altro non impedito (SCIBONA) un comportamento che, valutato ex ante con riferimento al momento della condotta, appare connotato da notevole negligenza ed inosservanza delle comuni regole di prudenza, tale da implicare un alto tasso di probabilità rispetto al verificarsi dell'evento dannoso.

In particolare, la presenza di una colonna di veicoli fermi al semaforo rosso ed il superamento di questi da parte dell'autovettura di servizio, con successivo impegno dell'incrocio - circostanza confermata dagli stessi convenuti - rendeva altamente probabile il verificarsi di una collisione, quale poi realmente avvenuta, con il veicolo antagonista che, proveniente dalla strada di intersezione, procedeva spedito, confermato nel suo diritto di precedenza dal semaforo verde e dalla presenza degli altri veicoli fermi, salvo poi trovarsi repentinamente in collisione con l'automezzo dei carabinieri che si immetteva nell'incrocio senza segnalare adeguatamente il suo transito.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio ritiene sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave e, pertanto, con riguardo a tale voce di danno patrimoniale, affermata la responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.

Il nocumento patrimoniale, quantificato dalla Procura in euro 4.168,00, relativo al fuori uso del mezzo militare, può, comunque, essere quantificato in misura inferiore.

La Sezione, infatti, intende esercitare il potere riduttivo riconosciute dall'art. 52 del R.D. 1934/1214 in considerazione sia del rischio collegato alle funzioni svolte dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, impegnati in servizi operativi d'istituto, sia, su un piano strettamente oggettivo, del ridotto valore economico del veicolo danneggiato, già ampiamente usurato, come dimostrato dall'elevato chilometraggio percorso.

Di conseguenza, l'importo di cui i sigg. VAGNONI e SCIBONA dovranno rispondere nei confronti dell'Amministrazione d'appartenenza viene equitativamente limitato e determinato in euro 3.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre agli interessi legali a far data dal deposito della presente sentenza.

In citazione si contesta altresì ai dipendenti convenuti un'ulteriore voce di danno, costituita dal pregiudizio c.d. da disservizio, per non avere l'attività cui i due militari erano stati comandati prodotto alcuna utilitas per l'amministrazione di appartenenza o comunque per aver procurato un'utilità ben "lontana" rispetto a quella attesa. Tale ulteriore posta risarcitoria è stata quantificata dalla Procura in via equitativa ex art. 1226 c.c. rapportandola a quota parte del danno patrimoniale diretto sofferto dall'amministrazione, per complessivi euro 2.000,00 da ripartire al 50% (euro 1.000,00 ciascuno).

E' opportuno, in proposito premettere una breve disamina di tale tipologia di danno.

E' pacificamente riconosciuto che il danno c.d. "da disservizio" che, secondo la più avvertita giurisprudenza contabile, si concretizza "nel mancato conseguimento del buon andamento dell'azione pubblica, causato da un dipendente pubblico con comportamenti o reati che abbiano disarticolato i moduli organizzativi e funzionali della struttura, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto alle risorse impiegate" (ex multis, Sez. Veneto, 5 ottobre 2009, n. 644) non possa conseguire al mero illecito o alla sola violazione degli obblighi di servizio in quanto, ai sensi delle disposizioni di legge statali applicabili in materia di responsabilità amministrativa (artt.52 R.D.1214/1934, 18 ss. e 22 D.P.R.3/1957, 1 ss. D.L.453/93 e L.20/94), il diritto al risarcimento azionato dal P.M. deve trovare il suo presupposto nel danno ingiusto per l'Amministrazione (inteso come concreta diminuzione patrimoniale dell'ente).

Pertanto anche il danno da c.d. "disservizio" non può che discendere da un accertamento in concreto del danno al patrimonio dell'Amministrazione e non essere ricondotto, in via automatica, al mero illecito.

Ne deriva che non ad ogni violazione degli obblighi di servizio e, quindi, ad ogni inesatta prestazione lavorativa corrisponda automaticamente un nocumento patrimoniale ed un danno da risarcire.

Nel caso all'esame alcun concreto pregiudizio patrimoniale viene addotto o provato quale indefettibile presupposto di tale autonoma voce di danno.

Infatti, nella prospettazione attorea la prestazione lavorativa dei due convenuti risulta comunque resa, sebbene la violazione degli obblighi di servizio ne abbia impedito la piena efficacia, né appare contestato - neanche dall'Amministrazione in sede di denuncia di danno erariale - un pregiudizio patrimoniale subito dall'erario per l'inabilità temporanea di alcuno dei dipendenti convenuti e quindi pari al trattamento retributivo erogato in assenza di una prestazione lavorativa.

Pertanto, in relazione al danno patrimoniale c.d. "da disservizio", la domanda attorea va respinta per mancanza di un concreto pregiudizio economico.

Dal quanto sopra premesso deriva la condanna dei convenuti al risarcimento, a favore dell'Arma dei Carabinieri-Ministero della Difesa, del solo danno derivante dal fuori uso del veicolo di servizio, quantificato nella somma di euro 3.000,00, comprensiva della rivalutazione, da imputare per il 50% a ciascuno dei convenuti, oltre agli interessi dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice per il danno patrimoniale diretto rideterminandolo nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) e condanna i convenuti al pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri - Ministero della Difesa della predetta somma da imputare ad essi in parti uguali.

Sulla predetta rivalutata dovranno altresì essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della sentenza e sino al soddisfo.

A tale condanna consegue altresì quella al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che all'atto della presente sentenza si liquidano in euro 388,12 (trecentoottantotto/12).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2013.